



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 - 44030 - Riva del Po - loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



Verbale n. 92 del 27 dicembre 2023

PARERE SU DETERMINAZIONE N. 489 DEL 22/12/2023 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023"

In data 22 dicembre 2023, il Revisore dei Conti ha ricevuta la determinazione n. 489 del 22/12/2023 ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI ESERCIZIO 2023"

VISTO

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di "variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione";
- l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere, da parte dell'Organo di revisione, sulla proposta di bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- la deliberazione di C.C. n. 60 in data 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la proposta di deliberazione di C.C. con la quale è stato sottoposto al C.C. il bilancio di previsione 2024/2026 per la sua approvazione, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione del G.C. n. 1 del 03/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 20 del 27/04/2023 con cui è stato approvato il Rendiconto 2022;

PREMESSO ai sensi dell'art. 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come descritto dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

PREMESSO, inoltre che:

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, stabilisce che "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- il sopracitato articolo prevede inoltre che "Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. *La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.* La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.";
- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevede infine che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto, ma che "Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di

impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione ...è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.”;

ATTESO che:

- il riaccertamento parziale dei residui oggetto della determinazione n. 489/2023, trova giustificazione nella necessità di reimputare all'annualità 2024 spese in conto capitale e in parte corrente a seguito della modifica dei relativi cronoprogrammi, finanziate con entrate nel corso del 2023, ed è pertanto rispettoso delle norme del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
- trattandosi di reimputazione di sole spese è prevista la contestuale variazione di bilancio 2024-2026 parte entrate con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato;
- l'operazione di riaccertamento parziale confluirà nel riaccertamento ordinario dei residui da deliberarsi con atto di Giunta Comunale;

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, lo scrivente osserva che:

- per effetto delle previste reimputazioni, i bilanci dell'esercizio 2023 e dell'esercizio 2024 non subiscono variazioni negli equilibri e presentano il pareggio finanziario;
- la determinazione in esame e i relativi allegati, sulla base degli elementi di giudizio a disposizione, soddisfano i requisiti di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

ATTESO che sulla determinazione sono stati espressi i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio amministrativo e finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 489 del 22/12/2023 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario parziale dei residui esercizio 2023".

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente nella sede del revisore.

Vigarano Mainarda, 27 dicembre 2023

Dott. Filippo Castellan